

Unione dei Comuni Monti Ma.Re. da Temesa a Terina

STATUTO

Atti di adozione dello statuto da parte dei Comuni aderenti all'Unione

- Delibera n. 25 del 28/01/2014 Comune di Conflenti
- Delibera n. 33 del 12/08/2014 Comune di Falerna
- Delibera n. 26 del 28/11/2014 Comune di Gizzeria
- Delibera n. 15 del 28/07/2014 Comune di Martirano Lombardo
- Delibera n. 41 del 03/08/2014 Comune di Motta Santa Lucia
- Delibera n. 16 del 02/09/2014 Comune di Noceta Terinese
- Delibera n. 42 del 04/08/2014 Comune di San Mango d'Aquino

Statuto dell'Unione dei Comuni Monti Ma.Re. da Temesa a Terina

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità dell'Unione
- Art. 3 – Obiettivi programmatici
- Art. 4 – Criteri generali dell'attività
- Art. 5 – Sede, stemma e gonfalone
- Art. 6 – Durata
- Art. 7 – Adesione e recesso

TITOLO II COMPETENZE

- Art. 8 – Funzioni e servizi trasferibili
- Art. 9 – Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

- Art. 10 – Organi

Capo II Il Consiglio

- Art. 11 – Composizione
- Art. 12 – Convocazione della prima seduta
- Art. 13 – Presidente del Consiglio
- Art. 14 – Durata in carica
- Art. 15 – Funzionamento
- Art. 16 – Commissioni consiliari
- Art. 17 – Competenze
- Art. 18 – Decadenza dei consiglieri

Capo III Il Presidente e la Giunta

- Art. 19 – Nomina del Presidente
- Art. 20 – Competenze del Presidente
- Art. 21 – Vicepresidente
- Art. 22 – Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
- Art. 23 – La Giunta
- Art. 24 - Competenze della Giunta
- Art. 25 – Ufficio di presidenza

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 26 – Principi della partecipazione
- Art. 27 – Referendum
- Art. 28 – Iniziativa popolare
- Art. 29 – Diritto di informazione e di accesso agli atti

- Art. 30 - Conferenze aperte
- Art. 31 – Partecipazione procedimentale

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 32 – Principi generali
- Art. 33 – Governance locale
- Art. 34 – Modello di riferimento
- Art. 35 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 36 – Personale dell'Unione
- Art. 37 – Avvalimento di unità organizzative comunale
- Art. 38 – Prevenzione e sicurezza dei lavoratori
- Art. 39 – Segretario
- Art. 40 – Direzione dell'organizzazione
- Art. 41 – Direzione di Area
- Art. 42 – Collaborazioni esterne
- Art. 43 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 44 – Servizi pubblici locali

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 45– Finanze dell'Unione e servizio finanziario
- Art. 46– Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 47 – Gestione finanziaria
- Art. 48 – Revisione economico-finanziaria
- Art. 49 – Controllo economico di gestione
- Art. 50 – Servizio di tesoreria

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 – Entrata in vigore
- Art. 52 – Primi adempimenti e trasferimenti delle competenze
- Art. 53 – Potere normativo e regolamentare
- Art. 54 – Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**Art. 1***Oggetto*

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente Locale autonomo denominato "Unione dei Comuni Monti Ma.Re. da Temesa a Terina", ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.
2. L'Unione è composta dai Comuni di: Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ), Martirano Lombardo (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), Nocera Terinese (CZ) e San Mango d'Aquino (CZ).
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. E' dotata di autonomia Statutaria e Regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 2*Finalità dell'Unione*

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli Enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della legge sulle Autonomie locali e delle eventuali norme regionali in materia di associazioni e Unioni fra Comuni, del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione perseguendo le finalità di cui al precedente comma.
4. L'Unione, con specifico riguardo alle funzioni trasferite, come di seguito individuate, ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico finanziarie, umane e strumentali attraverso la gestione associata delle funzioni e dei servizi afferenti i Comuni aderenti.

Art. 3*Obiettivi programmatici*

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
 - b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) favorire l'integrazione fra le diverse realtà territoriali;
 - e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione;
 - f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4*Criteri generali dell'attività*

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che formano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5*Sede, stemma e gonfalone*

1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di San Mango d'Aquino (CZ). I suoi organi possono riunirsi anche in luogo diverso purchè nell'ambito del territorio che la delimita.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6*Durata*

1. L'Unione è costituita per la durata di anni 30 (trenta).
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione delle deliberazioni dei Consigli dei relativi Comuni, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Le delibere di cui al comma precedente prevedono:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, possibilmente coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti riferimento all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse, finanziarie e strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 7*Adesione e recesso*

1. L'adesione di un nuovo Comune è deliberata da ciascun Consiglio comunale con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Essa acquista efficacia dopo l'approvazione delle modifiche del presente Statuto, su proposta del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L'adesione decorre dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con provvedimento adottato dal Consiglio con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il primo semestre dell'anno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Dal medesimo termine cessano dalla loro carica i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune receduto.
5. In caso di recesso, la gestione dei rapporti demandati all'Unione può essere devoluta, con deliberazione del Consiglio del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce anche per conto del Comune receduto in base ad apposita convenzione ai sensi di legge.
6. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni pro-quota e secondo principi di equità.
7. Le controversie che insorgano in relazione alle disposizioni del presente articolo sono demandate ad una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato d'intesa tra il Sindaco del Comune interessato ed il Presidente dell'Unione. La decisione della commissione è vincolante per le parti.
8. Il personale comunale trasferito all'Unione, in caso di scioglimento o recesso, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui dotazione organica era inserito.
9. Il personale assunto direttamente dall'Unione, in caso di scioglimento, viene trasferito prioritariamente nei Comuni che la costituiscono, oppure in altri Enti, qualora non sia possibile e comunque secondo un "piano di mobilità" stabilito, in via preventiva, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 8*Funzioni e servizi trasferibili*

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali.

2. In via di primo trasferimento, sono affidate all'Unione le competenze amministrative, tecniche ed economiche concernenti l'esercizio e la gestione unitaria delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del D.L. n. 35/2012, convertito in L. n. 135/2012 e s.m.i. E, precisamente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

3. Sono attribuite altresì all'Unione le funzioni di seguito indicate:

- cultura, sport e tempo libero;
- turismo;
- sviluppo economico;
- servizi produttivi.

4. All'Unione i Comuni possono attribuire successivamente, ad integrazione del presente Statuto, ulteriori funzioni e/o servizi oltre quelle elencate ai precedenti comma 2 e comma 3, con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti.

5. Ai fini del migliore esercizio delle funzioni e servizi trasferiti, tramite specifici accordi da sottoporre all'Ufficio di presidenza, saranno individuate apposite forme e modalità di collaborazione, ivi incluse possibili convenzioni, per delegare in via prioritaria, l'esercizio di tali funzioni e compiti anche ad uno solo dei Comuni partecipanti, qualora dotato di idonea dotazione organica.

6. Possono altresì essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni che la costituiscono ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

7. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salva diversa volontà manifestamente deliberata, l'individuazione di un settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni e i compiti amministrativi che direttamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.

8. L'Unione può, altresì, stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti o siano ad essi complementari.

9. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

10. I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti perché devono essere garantiti dal singolo Comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Unione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9*Procedimento per il trasferimento delle funzioni e per il successivo ulteriore trasferimento di competenze*

1. Il trasferimento delle funzioni indicate al precedente articolo 8 comma 2 e 3 ha esito in base ad apposite convenzioni approvate dai Consigli interessati e successivamente dal Consiglio dell'Unione.
2. Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quelle iniziali è deliberato dai Consigli dei Comuni aderenti e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una qualsiasi forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
3. A seguito del trasferimento di una determinata funzione, l'Unione diviene titolare di tutte le competenze amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le eventuali tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamenti e prelievi.
4. Il procedimento di trasferimento cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità di rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle funzioni, delegando all'Unione il compito di gestirle in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 10 *Organi*

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Capo II - Il Consiglio

Art. 11 *Composizione*

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti ed è formato dai componenti delle Giunte e dei Consigli degli stessi Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. I Comuni sono rappresentati dai rispettivi Sindaci e da 2 consiglieri ciascuno, eletti dai singoli Consigli comunali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 32, comma 3 secondo periodo, del T.U.E.L n. 267/2000.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 12 *Convocazione della prima seduta*

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro quindici giorni dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione, dichiarato dal Sindaco medesimo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.

Art. 13 *Presidente del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, nel proprio seno, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio resta in carica per un periodo di 6 (sei) mesi, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
3. Il Consiglio dell'Unione può procedere, su proposta del Presidente dell'Unione, alla revoca del Presidente del Consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.

4. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate, per iscritto, al Consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Nel caso di assenza, impedimento, dimissioni, perdita dello *status* di consigliere, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto con le stesse modalità del presidente.
6. Nel caso di dimissioni o perdita dello *status* di consigliere dell'Unione, il Presidente dell'Unione provvede alla convocazione del Consiglio per la relativa sostituzione nei trenta giorni successivi dal verificarsi dell'evento.
7. Il Presidente rappresenta il Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
 - d) convoca, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 14, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
8. Il Presidente del Consiglio è tenuto obbligatoriamente a convocare il Consiglio quando lo richiede il Presidente dell'Unione, nel rispetto dell'art. 14, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto altresì ad attivarsi per la convocazione, con le stesse modalità, quando lo richiedano due quinti dei consiglieri assegnati.

Art. 14

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio dell'Unione è pari a quella prevista dalla normativa vigente per la maggioranza dei Consigli dei Comuni che ne fanno parte.
2. Il Consiglio esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 10.
4. Quando viene rinnovato il Consiglio di uno o più Comuni dell'Unione, la rispettiva rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del Consiglio comunale rinnovato.
5. Il Consiglio dell'Unione decade quando si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali nella maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 15

Funzionamento

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione, se eletto, o dal Sindaco più anziano di età, entro dieci giorni dall'ultima nomina da parte dei Consigli comunali interessati.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede ad eleggere, tra i suoi membri, il Presidente ed il vice presidente del Consiglio. Successivamente il Consiglio è convocato di norma su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne sia fatta richiesta da n. 6 consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame.
4. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere recapitati tramite i messi notificatori dei Comuni aderenti al domicilio dei componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente. A richiesta, l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
5. Contestualmente al recapito dell'avviso di convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio *on line* dell'Unione e all'Albo pretorio *on line* dei Comuni associati. Presso la segreteria dell'Unione devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
7. Qualora ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, la seduta del Consiglio dell'Unione può svolgersi nel territorio del Comune richiedente, anche al di fuori della sede municipale del Comune

stesso. In tal caso, nell'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione è specificato il Comune nel quale è convocato il Consiglio ed il luogo presso il quale lo stesso si svolgerà.

8. Il Consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno n. 13 componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno n. 7 componenti in rappresentanza di almeno n. 5 Comuni.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

10. Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione e pubblicazione.

11. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'Amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni. Con il medesimo regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Art. 17

Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei Consigli comunali.

2. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del Consiglio.

3. Nessuna indennità è dovuta ai componenti delle Commissioni consiliari.

Art. 18

Decadenza dei consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle sedute del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2. In tal caso, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto appartiene, provvede, entro i successivi trenta giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri, presso il consiglio dell'Unione.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 19*Nomina del presidente*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono nel corso della prima seduta. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano di età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
2. La presidenza dell'Unione, per una durata pari a 6 (sei) mesi, compete a turno a ciascuno dei Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 20*Competenze del presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.
3. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente da comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 21*Vice presidente*

1. Il vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 22*Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente*

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate all'Ufficio di presidenza e comunicate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Per la sostituzione, provvede l'Ufficio di presidenza.
3. Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente.

Art. 23*La Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. I Sindaci membri della Giunta possono delegare altri soggetti membri delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

3. I rappresentanti delegati di cui al comma 2 non possono essere membri del Consiglio dell'Unione.
4. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.

Art. 24*Competenze della Giunta e funzionamento*

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente può delegare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Presidente del Segretario e dei Responsabili dei Servizi ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta adotta il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo Comune contrarie al parere del Sindaco del Comune interessato alla deliberazione stessa.
6. La Giunta si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce ogni qualvolta si renda necessario in base alle esigenze o quando il Presidente lo giudichi opportuno.
7. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta delibera con l'intervento di almeno n. 5 componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
8. Alle deliberazioni di Giunta si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale, in ordine all'istruttoria, ai pareri ed alle forme e modalità di redazione e pubblicazione.

Art. 25*Ufficio di Presidenza*

1. E' istituito un Ufficio di Presidenza quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione. In particolare tale organismo concorre ad elaborare i necessari indirizzi al fine di realizzare il raccordo fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito con atto del Presidente dell'Unione ed è composto dal Presidente e dal vice presidente dell'Unione, dal Sindaco delegato per la materia di volta in volta trattata, nonché da tre a sette componenti individuati dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, fra i componenti delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
3. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Unione o dai componenti della Giunta dell'Unione delegati per materia, per iniziativa propria o su richiesta di almeno tre componenti.
4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che non ne facciano già parte in qualità di membri, possono presenziare alle adunanze del Consiglio e della Giunta dell'Unione, con diritto di intervento. Essi non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle relative sedute.
5. Le convocazioni delle riunioni delle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione, vengono comunicate all'Ufficio di Presidenza.
6. Nessuna indennità è dovuta per i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26*Principi della partecipazione*

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 27

Referendum

1. Il Presidente indice il referendum quando lo richiede il 10% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedono la maggioranza dei Consigli comunali di Comuni aderenti all'Unione.
2. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla consultazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) Il presente statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) I provvedimenti riguardanti contribuzioni e tariffe;
 - d) I provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) I provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) Gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) Attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della provincia.
4. Qualora il referendum sia indetto dal Consiglio esso, sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.
7. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
8. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 28

Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione, possono proporre, nelle forme previste dal regolamento, agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da

almeno cinquanta persone e depositate presso le segreteria dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3. Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.

4. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 29

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione:

a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;

c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;

e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 30

Conferenze aperte

1. Il Presidente promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

Art. 31

Partecipazione procedimentale

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

3. Sull'indizione dell'istruttoria decide la Giunta.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. L'assetto organizzato dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici.

Art. 33

Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere “l’insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo”. La scelta di basarsi su un sistema di governante partecipata si fonda sull’assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell’organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
2. L’Unione si caratterizza per l’applicazione generalizzata di un sistema di governante locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
3. Il sistema di governance si sostanzia nei seguenti elementi:
 - a. un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi aderenti agli istituti di partecipazione;
 - b. la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi;
 - c. metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;
 - d. la valutazione partecipata sui risultati raggiunti e le criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
4. L’Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
5. L’Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all’interno che all’esterno dell’organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 34

Modello di riferimento

1. L’Unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un’organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale. Il modello è supportato dall’utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l’interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi e i cittadini.
2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l’interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell’Unione.
3. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dipendente o comandato dall’Unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano, sia ai cittadini che alle imprese, servizi di informazione inerenti il sistema amministrativo locale, la ricezione di domande e istanze, l’accesso virtuale agli atti di procedimenti in corso sui sono direttamente interessati, la conoscenza e l’estrazione di copie relativamente ad atti amministrativi che li riguardano.
4. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazione di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l’obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l’efficienza delle prestazioni al pubblico.
5. La connessione telematica permanente tra gli sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell’Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili del servizio.
2. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 36

Personale dell’Unione

1. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti associati distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.
2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regioni e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.
3. Valgono per il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione tutte le clausole di salvaguardia in caso di recesso, revoca di funzioni o scioglimento dell'Unione come previsto dalla LRT 68/2011 e s.m.i.

Art. 37*Avvalimento di unità organizzative comunali*

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, previo assenso del comune interessato e a seguito di accordo con i dirigenti o funzionari preposti alle stesse.
2. L'avvalimento è utilizzabile soltanto allorchè le prestazioni richieste vengano ad essere svolte esclusivamente nel territorio del Comune avvalso, nell'interesse e a beneficio del comune medesimo.

Art. 38*Prevenzione e sicurezza dei lavoratori*

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, sia tramite l'azione del Direttore che attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.

Art. 39*Segretario*

1. L'Unione si avvale di un Segretario comunale, scelto dal Presidente, previo pare della Giunta, tra i Segretari di un Comune dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (Legge n. 56/2014 Del Rio).
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente all'inizio della propria legislatura per la durata di 6 (sei) mesi, salvo diversa determinazione della Giunta dell'Unione, sentito il Segretario interessato. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2 punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
5. In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente dell'Unione vengono affidate transitoriamente le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2 punto a) del presente articolo.

Art. 40*Direzione dell'organizzazione*

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo in cui, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, venga data attuazione agli indirizzi ed agli

obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti e delegati in modo unitario e coerente.

2. L'assetto organizzativo individua, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprio degli organi politici, e funzione gestionale, propria degli organi burocratici, le linee guida dell'ordinamento degli uffici.

Art. 41

Direzione di Area

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un Area ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani di esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione delle responsabilità e degli eventuali trattamenti economici accessori.

2. Al termine di ogni esercizio i responsabili di Area presentano al Segretario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi, e delle misure eventualmente adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

3. Ai responsabili di Area, in costanza delle regole dettate dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, spetta la gestione del personale afferente l'Area, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che la costituiscono nonché, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del fondo assegnato determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento dell'Area stessa, a cui provvedono, nei limiti del budget assegnato, adottando i relativi atti.

4. I responsabili di settore sono responsabili dell'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore, se riscontra inerzia o ritardi.

5. I responsabili di Area esercitano le competenze attribuite ai dirigenti dalla legge e dai regolamenti.

6. I responsabili di Area, nel rispetto delle legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di comparto, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative in possesso di idonea qualifica che fanno parte della stessa, l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti anche con rilevanza esterna, nonché l'esecuzione di attività a rilevanza interna. La determinazione di tale assetto e le sue eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate al Segretario.

Art. 42

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con convenzioni a termine o con altre modalità lavorative flessibili, per progetti speciali, per attività di pianificazione generale o settoriale, dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi dell'Unione.

2. La durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal regolamento.

Art. 43

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.

2. L'ufficio può essere costituito da dipendenti o da collaboratori esterni anche a tempo determinato.

3. Qualora venga assunto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il CCNL comparto Regioni - Enti Locali.

4. Nel caso di cui al comma 3, con provvedimento motivato, dell'Ufficio di Presidenza, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto può essere sostituito da un unico emolumento onnicomprensivo.

Art. 44*Servizi pubblici locali*

1. L'Unione, nel rispetto dei principi del presente Statuto, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza nelle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata nel caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
3. Le regole di cui ai commi precedenti si applicano ai soggetti gestori, sulla base di rapporto convenzionale perfezionatosi con l'Unione.
4. L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la partecipano senza il loro previo consenso.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 45*Finanze dell'Unione e servizio finanziario*

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge. L'Unione, nell'ambito dell'ambito della finanza locale ha autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente partecipando alla gestione dell'Unione ed accollandosi l'onere finanziario delle attività di esso attraverso trasferimenti effettuati sulla base della popolazione residente ed in proporzione al territorio. Le quote associative vengono fissate come segue:
 - l'80% in proporzione alle popolazioni residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di redazione del bilancio;
 - il 20% in proporzione all'estensione del territorio.
4. I contributi straordinari dei Comuni riguardano singoli causali predefinite d'accordo con i Comuni dell'Unione.
5. I Comuni aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a semestri anticipati, una somma pari alla metà della quota associativa dovuta ed iscritta nel bilancio approvato.
6. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D. Lsg.vo n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni aderenti.

Art. 46*Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica degli Enti e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza parere del responsabile dell'Ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 47

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Il Responsabile del servizio finanziario, nell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.

3. Per le spese vincolate l'apposizione del visto ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del Responsabile del servizio finanziario segnalare al presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

5. Nel rispetto della distinzione tra ruolo politico e ruolo gestionale, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelle che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

7. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente titolo.

Art. 48

Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario.

2. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile una sola volta.

3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. L'organo di revisione collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. L'organo di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 49*Controllo economico di gestione*

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 50*Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da soggetti a ciò abilitati.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51*Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti i Comuni partecipanti all'Unione.
2. Per gli Enti di nuova adesione lo Statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione da parte dei relativi Sindaci.
3. Il presente Statuto è vincolante per l'Unione a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione.

Art. 52*Primi adempimenti e trasferimenti delle competenze*

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dagli artt. 8-9, con atti del Consiglio comunale.

Art. 53*Potere normativo e regolamentare*

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, il medesimo potere normativo riconosciuto dalla legge ai Comuni.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma decorre dalla data di esecutività degli atti di conferimento.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le eventuali abrogazioni delle normative comunali e, ove esse siano parziali, individuano quelle rimaste in vigore.
4. Sino all'approvazione dei regolamenti unitari da parte dell'Unione rimangono in vigore i regolamenti dei singoli Enti, semprechè non siano in contrasto con lo Statuto dell'Unione. Rimane fermo che siffatta disciplina transitoria deve essere comunque limitata, in coerenza con la ratio normativa della gestione associata delle funzioni e dei servizi.

Art. 54*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio *on line* di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
4. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.